



COMUNE DI LEVANTO
Provincia della Spezia

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione C. C. n. 59 del 25/10/2017

Modificato con Deliberazione del C.C. 11 del 19.03.2019

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente regolamento è l'imposta comunale di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del D Lgs. 14 febbraio 2011 n. 23 - "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale". Sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi su cui grava l'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione - Presupposto – destinazione

E' istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno a far data dal 01/12/2017.

Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive o altre tipologie di alloggio turistico ubicate sul territorio comunale, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali.

Art. 3 – Soggetto passivo

Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento e non risulta residente nel Comune di Levanto.

Art. 4 - Soggetto responsabile degli obblighi tributari

Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al comune da parte di tali soggetti.

Art. 5 - Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti, dei prezzi di pernottamento. L'Amministrazione Comunale dovrà monitorare annualmente gli effetti dell'applicazione dell'imposta e potrà formulare eventuali proposte correttive.

Art. 6 - Periodo di applicazione ed esenzioni

L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 3 (tre) pernottamenti consecutivi. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, in ragione di un solo accompagnatore per paziente;
- c) entrambi i genitori di minori degenti ricoverati in strutture sanitarie nel territorio comunale;
- d) gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco che soggiornino per esclusive esigenze di servizio;
- e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti;
- f) le persone riconosciute "diversamente abili" ai sensi delle normative vigenti in materia.
- g) I parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 3° grado della persona indicata in Regione Liguria come gestore dell'AAUT (appartamento ammobiliato ad uso turistico);

L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni

venticinque partecipanti. L'esenzione di cui alle lettere b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione da parte del richiedente. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente. L'esenzione di cui alla lettera d) dovrà essere dichiarata dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.”

Art. 7 - Obblighi delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'entità delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. I gestori delle strutture ricettive o delle altre tipologie di alloggio turistico devono dichiarare al servizio Entrate del Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del bimestre, il relativo periodo di pernottamento, il numero dei soggetti esenti (e la relativa documentazione che comprava l'esenzione), l'imposta dovuta e gli estremi del versamento nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta e messa a disposizione gratuitamente dal Comune.

Art. 8 - Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive devono corrispondere l'imposta, entro e non oltre il momento della partenza dalla struttura ricettiva, al gestore della struttura il quale rilascia quietanza della somma riscossa.

Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art.1 comma 161 D.Lgs.296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre solare, con le modalità seguenti:

- a) Mediante pagamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) Mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione comunale.

Art. 9 - Controllo e accertamento imposta

Il comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente (per il recupero dell'evasione, dell'elusione e dei versamenti) **I gestori** delle strutture ricettive e delle altre tipologie di alloggio turistico dovranno:

- a) presentare la dichiarazione nei termini di cui al precedente art. 7;
- b) effettuare il versamento dell'imposta come stabilito dal precedente art. 8;
- c) esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo;
- d) trasmettere debitamente compilati e sottoscritti questionari riguardanti dati e notizie di carattere speciali richiesti dal Comune.

Art. 10 - Sanzioni

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Le violazioni al presente regolamento sono puniti con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473. Per ritardato, parziale o omesso versamento dell'imposta, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 472 del 1997. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniari da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al

presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981 n. 689. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 11 - Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12 - Rimborsi

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7. Nel caso in cui i versamenti di cui al precedente comma non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12,00.

Art. 13 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 14 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze.